Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

PREMESSA

I - L'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, costituito con decreto 22 febbraio-28 marzo 2001 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, si insediò il 5 aprile successivo in locali posti a disposizione, in Bologna, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto anche ad assegnare il personale di segreteria, nonché a fornire le macchine, le attrezzature e gli arredi degli uffici.

II - Il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, nella sua originaria formulazione, stabilisce che il Garante, intervenendo sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, cura che i rapporti tra Fisco e contribuenti siano di fiducia e non incrinati invece da disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale od irragionevoli o da qualunque altro comportamento negativo dell'Amministrazione finanziaria in genere, non esclusi gli Uffici Tributi degli Enti locali.
La disposizione indica in forma soltanto ellittica i compiti del Garante, che si sostanziano più propriamente nella tutela dell'osservanza dello Statuto dei diritti del contribuente e che sono ora meglio esplicitati dall'art. 13-bis aggiunto alla legge 212/2000 dalla "Finanziaria 2003". Che assegna al Garante, significativamente, l'incombenza di fornire al Parlamento ed al Governo dati e notizie sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

III - I dati e le notizie che, in ossequio a tale norma, vengono di seguito esposti sono stati rilevati secondo l'allegata classificazione (all.A), che, considerando, da un lato, l'oggetto delle "segnalazioni" inoltrate dai contribuenti e, dall'altro, i compiti istituzionalmente svolti dal Garante, consente di monitorare il grado di efficienza, funzionalità, regolarità e correttezza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria e, insieme, l'andamento dei rapporti di essa con i contribuenti, se "di fiducia" oppure "incrinati".
Dalle "risoluzioni" emesse su ciascuna "segnalazione" è dato di rilevare poi, con l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze dei contribuenti, la specie ed il numero delle disfunzioni, irregolarità e scorrettezze o, più esaurientemente, delle violazioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

IV - Le segnalazioni di Cod.11, in particolare, riguardano i tributi locali e le questioni ad essi afferenti, per le quali non è esclusa la competenza del Garante del contribuente, che è organo peraltro di carattere regionale, in virtù del disposto di cui al comma 4 dell'art.1 della legge 212/2000 ed in linea con la devolution notoriamente in programmazione.
Si ritiene, correlativamente, che, rispetto alla generale garanzia offerta dal Difensore Civico regionale, provinciale e comunale ad ogni cittadino, per l'attività amministrativa, da qualunque amministrazione pubblica esercitata, quella del Garante del Contribuente sia speciale e particolare, assicurata soltanto al cittadino-contribuente, limitatamente alla materia tributaria e nei confronti unicamente dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e degli

Uffici Tributi degli Enti locali, cui siano addebitabili disfunzioni, irregolarità, scorrettezze od altro.
Si auspica ad ogni modo che, ad evitare possibili conflitti specie in materia di tributi locali, la cognizione del Garante del Contribuente, rispetto a quella del Difensore Civico, sia meglio definita legislativamente.

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2001

La costituzione dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna fu resa nota al pubblico attraverso un comunicato stampa diramato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei primi di maggio 2001.
In quell'anno pervennero **103** segnalazioni e furono pronunciate **30** risoluzioni, delle quali si allegano, per completezza di informazione, le più significative (all.B).

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2002

SEGNALAZIONI PERVENUTE

Da allora l'attività di questo Garante è andata sempre più crescendo e nel 2002 sono pervenute **182** segnalazioni:

23 di Cod.1 per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere, degli Uffici tributari;

94 di Cod.2 per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta;

11 di Cod.3 concernenti critiche alle procedure seguite e/o all'operato degli uffici nell'accertamento dei tributi e nel diniego di esenzioni ed agevolazioni;

03 di Cod.4 aventi ad oggetto denunce di irregolarità nelle verifiche fiscali;

14 di Cod.5 relative ad autotutele, richieste dal contribuente, attivate dal Garante e/o promosse d'Ufficio;

00 di Cod.6 per le procedure di interpello;

07 di Cod.7 per questioni di interpretazione e di applicazione di disposizioni tributarie;

03 di Cod.8 che prospettano al Garante per il giudizio concrete fattispecie di giustizia tributaria, per le quali sono state o possono essere ancora adite le Commissioni Tributarie;

02 di Cod.9 riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di consulenza tributaria;

06 di Cod.10 di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di comportamenti dell' Ammini= strazione; di casi di esercizio del potere di rimessione in termini ex art.9 s.l.;

19 di Cod.11 relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

RISOLUZIONI PRONUNCIATE

Sono state pronunciate nell' anno **142** risoluzioni:

12 di inammissibilità;
21 di non luogo a deliberare;
02 di incompetenza territoriale;
18 di rigetto;
89 di accoglimento.

INAMMISSIBILITA'

Sono state dichiarate inammissibili le richieste di informazione e/o di consulenza tributaria, nonché le censure mosse a provvedimenti dell'Amministrazione impugnati od ancora impugnabili dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, cui il Garante non può sostituirsi, né sovrapporsi; può solo rilevare, con effetto meramente dichiarativo, l'eventuale manifesta illegittimità od infondatezza dei provvedimenti.
Con la risoluzione di inammissibilità 53/02 questo Garante ha rilevato l'eccessiva lentezza del processo tributario, spiegando che anch'essa vale ad "incrinare" i rapporti fra contribuenti e Fisco e, più generalmente, fra cittadini e Stato. Mentre con la risoluzione 54/02 ha segnalato al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bologna l'opportunità che, per i motivi che ne risultano addotti a sostegno, l'appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia fissato con urgenza. La raccomandazione è stata recepita ed il giudizio risulta essere stato già definito.

NON LUOGO A DELIBERARE

Le risoluzioni di non luogo a deliberare prendono atto delle autotutele esercitate, dopo la presentazione delle segnalazioni, su istanze di contribuenti e/o attivate da questo Garante.
Che ha promosso, in particolare, le autotutele oggetto delle risoluzioni 37/02, 83/02 e 151/02.
Con quest'ultima l'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate è stato esortato a dare attuazione -ove non intenda proporre appello- alla sentenza 6 dicembre 2001, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale ridusse con congrua e logica motivazione la percentuale del ricarico determinata nei confronti della società ricorrente.
Con la risoluzione 83/02 l'autotutela è stata attivata, con esito positivo, nei confronti dell'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla decorrenza degli interessi sulle somme a rimborsarsi per l'IVA, stabilendosi che, con riferimento alla data della dichiarazione dell'imposta -presentata nel caso di specie il 27 febbraio 1989- è applicabile il

comma 1 dell'art. 38 bis del d.P.R. n°633/72, nella sua originaria formulazione, e non già l'art.4 del d.l.27 aprile 1990, n°90 (convertito nella legge 26 giugno 1990, n°165), che lo ha modificato e che è norma successiva e più sfavorevole al contribuente.
La proposta di autotutela formulata da questo Garante con l'allegata risoluzione 37/02 (all.C) è stata invece disattesa dall'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate.

DECLARATORIE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

Sono state emesse su segnalazioni che, inoltrate da contribuenti residenti in Emilia Romagna, hanno tuttavia ad oggetto disfunzioni, irregolarità o scorrettezze addebitate ad Uffici fiscali di altre regioni.

RIGETTO

Le risoluzioni di rigetto dei ricorsi presentati dai contribuenti accertano, di converso, positivamente la regolarità e la correttezza dell'operato degli Uffici e dei Comandi della Guardia di Finanza.
Le risoluzioni 36/02 e 113/02 danno atto, in particolare, della legittimità e correttezza di verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza (Cod.4), mentre le risoluzioni 75/02 ed 82/02 riscontrano la sostanziale regolarità della gestione ICI da parte di un Comune della Regione (Cod.11).
Le allegate risoluzioni 77/02 e 146/02 (all.D e E) indicano poi la temerarietà di pretese avanzate dai contribuenti.

ACCOGLIMENTO

a)- Delle 89 risoluzioni di accoglimento pronunciate nell'anno, 78 riguardano (fra le 94 complessivamente pervenute) le segnalazioni di Cod. 2.
Le segnalazioni e, corrispondentemente, le risoluzioni per ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta sono dunque le più numerose e riguardano la disfunzione che più incrina i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria ed i cittadini. I quali hanno la legittima pretesa, in uno Stato di diritto qual è il nostro, di essere considerati alla pari della P.A. e di essere rimborsati dei loro crediti di imposta con la stessa sollecitudine e puntualità con cui sono tenuti a pagare i tributi. Ciò ha dovuto rilevare questo Garante, rivolgendo ripetutamente ai vari Uffici competenti e, da ultimo, al Settore Gestione Tributi – Ufficio Servizi al Contribuente della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il "richiamo" di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge 212/2000. Non sempre però tali interventi hanno potuto avere effetto, dipendendo essenzialmente la disfunzione dall'oggettiva indisponibilità dei fondi necessari al soddisfacimento dei crediti. Che, cumulatisi in più di un decennio, ammontano ormai, per quanto è dato di sapere, a cifre tali da impegnare seriamente il bilancio dello Stato e da fare assumere al problema rilevanza politica. Né l'estensione delle ipotesi di compensazione prevista dalla normativa di cui al comma 8 dell'art. 8 dello Statuto ha sortito l'esito sperato. Mentre l'insufficienza degli stanziamenti ed accreditamenti disposti rischia di creare solo discriminazioni.
La persistente inadempienza dell'Amministrazione finanziaria finisce per togliere così credibilità ad essa ed a questo stesso Garante, rendendosi conto i contribuenti dell'infruttuosità del suo intervento.

b)-Fra le altre risoluzioni di accoglimento sono degne di rilievo:

-la 48/02, con la quale è stato chiarito che il contribuente ha diritto a conoscere, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 dello Statuto, i motivi della perquisizione domiciliare effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza su autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica ex artt. 32 e 33 d.P.R. n° 600/73 e 52, 63 e 75 d.P.R. 633/72 (all.F);

-la 49/02, con la quale è stata "raccomandata" al Concessionario della riscossione delle imposte la puntuale osservanza nell'effettuazione dei rimborsi del termine previsto dal comma 1 dell'art. 26 del d. lgs. n°112/1999, segnalando l'inadempienza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48 s.l.;

-la 152/02, con la quale sono state chieste ed ottenute spiegazioni sulla "commissione" che, in base a Convenzione stipulata con l'Amministrazione finanziaria, "Poste Italiane S.p.A." richiede al contribuente per il servizio di pagamento delle somme iscritte a ruolo per il tramite del sistema postale.

c)-In particolari fattispecie di Cod.10, che più interessano i rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo delle politiche fiscali, questo Garante ha così deliberato:

I – ha riconosciuto ai creditori di imposta gli interessi anatocistici, rilevando che dall'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria all'art. 38 bis del d.P.R. n° 633/72, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2002, n°14274), deriva un ingiusto pregiudizio ai contribuenti, con immancabili conseguenze negative sul piano dei loro rapporti con il Fisco, ed ha segnalato il caso, di non poca rilevanza, ai sensi del comma 11 dell'art.13 della legge n°212/2000 (risoluzione 45/02 - all.G);

II – ha rilevato, con riferimento alla stessa disposizione, l'esigenza che attraverso l'aggiornamento del Paragrafo 31 - Parte 2^-Tabella A allegata al d.P.R. n°633/72 la riduzione dell'IVA prevista da tale norma per i motocicli a tre ruote 50 cc. a miscela sia estesa ai quadricicli di nuova costruzione adattabili al soddisfacimento delle necessità dei soggetti con ridotte od impedite capacità motorie permanenti (risoluzione 154/02 – all. H).

POLITICHE FISCALI – STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI

I – I dati come sopra esposti e classificati, illustrando l'attività svolta da questo Garante e fornendo un quadro completo -nel numero, specie e natura- delle deficienze, disfunzioni e scorrettezze degli Uffici tributari segnalate dai contribuenti, indicano nello stesso tempo lo stato dei rapporti fra costoro ed il Fisco.

II – Le fattispecie di Cod.10 oggetto delle risoluzioni 45/02 e 154/02 ineriscono senz'altro a tali rapporti, riguardando casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore (o le interpretazioni date ad esse) ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti e conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione,

secondo la lettera di cui al comma 11 dell'art. 13. Che anticipa invero il disposto di cui all'art. 13 bis aggiunto alla "finanziaria 2003".
Le due ipotesi di ingiustizia tributaria possono essere materia, in effetti, di politica fiscale.

III – L'incrinatura dei rapporti che più preoccupa è però quella, in atto, dipendente dalla ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta -il più delle volte già convalidati- dei contribuenti: la attestano peraltro le numerose segnalazioni di Cod.2 (in numero di 94), nel cui testo è dato di leggere frequentemente per il persistente disservizio espressioni di disappunto e di scoramento.
Anche questo problema interessa, sia pure indirettamente, le politiche fiscali.

IV – Non sono state riscontrate altre disfunzioni o scorrettezze degne di rilievo -eccezion fatta per quelle, già illustrate, oggetto delle risoluzioni 48/02 e 49/02- ma soltanto erronee interpretazioni di disposizioni tributarie.
Il cospicuo numero delle autotutele esercitate denota, anzi, la sempre più crescente e lodevole propensione degli Uffici a prendere in considerazione le censure mosse dai contribuenti ed a correggere e legittimare, ritenendole fondate, il proprio operato.

V – Un'ultima notazione: le inammissibilità denotano lo scarso livello di conoscenza dell'ordinamento giuridico tributario da parte dei contribuenti e, segnatamente, la loro insufficiente consapevolezza dei diritti di difesa e delle garanzie offerte all'uopo anche dal Garante.
Donde la necessità che, in attuazione dell'art.5 dello Statuto e su iniziativa dell'Amministrazione, della materia sia fornita più ampia e capillare informazione.

La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna in Bologna, oggi 25 febbraio 2003.

Il Presidente
dott. Vito Aliano

Depositata in Segreteria il 27.02.2003

Il Segretario
Massimiliano Nappa

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

ALLEGATI:

Allegato A
Codifica

Allegato B
B/1 – ris.n.9/01
B/2 – ris.n.20/01
B/3 – ris.n.28/01

Allegato C
ris. n°37/02

Allegato D
ris. n°77/02

Allegato E
ris. 146/02

Allegato F
ris. n° 48/02

Allegato G
ris. n° 45/02

Allegato H
ris. n° 154/02

Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

CODICI DI CLASSIFICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
Inoltrate al Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna

Codice 1	per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere, degli Uffici tributari;
Codice 2	per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta;
Codice 3	concernenti critiche alle procedure seguite e/o all'operato degli uffici nell'accertamento dei tributi e nel diniego di esenzioni ed agevolazioni;
Codice 4	aventi ad oggetto denunce di irregolarità nelle verifiche fiscali;
Codice 5	relative ad autotutele, richieste dal contribuente, attivate dal Garante e/o promosse d'Ufficio;
Codice 6	per le procedure di interpello;
Codice 7	per questioni di interpretazione e di applicazione di disposizioni tributarie;
Codice 8	che prospettano al Garante per il giudizio concrete fattispecie di giustizia tributaria, per le quali sono state o possono essere ancora adite le Commissioni Tributarie;
Codice 9	riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di consulenza tributaria;
Codice 10	di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di comportamenti dell' Amministrazione; di casi di esercizio del potere di rimessione in termini ex art.9 s.l.;
Codice 11	relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

Risoluzione N. 9 del 12.07.01 – Ricorso N. 8 del 05.06.01

Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

Dott. Alfano Vito – Presidente
Gen. Silvestri Nicola – Componente
Dott. Fiordelisi Augusto – Componente

Visto il ricorso presentato il 5 giugno 2001 dal Sig. Di Carlo Vittorio; letti gli atti; sentito il relatore

Osserva

Con esposto del 1 giugno 2001 il sig. Di Carlo Vittorio, premesso:
che è comproprietario con la moglie di un appartamento sito in San Lazzaro di Savena, concesso in uso gratuito al figlio Giovanni;
che, in virtù dell'art. 59 d.lgs. n° 446/1997, i comuni possono, in materia di ICI ed ai fini dell'applicazione di tariffe ridotte o di detrazioni, considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendone il grado;
che il Comune di San Lazzaro di Savena, nell'avvalersi di tale facoltà, ha stabilito con Regolamento approvato nella seduta consiliare del 27 ottobre 1998 che sono equiparate ad abitazioni principali quelle concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, stabilendo però che il comodato deve risultare da contratto scritto e registrato;
che questa condizione costituisce un onere ingiusto e punitivo per il contribuente, rendendo antieconomica la detrazione dell'imposta rispetto alla spesa di registrazione del contratto;
ciò premesso, l'esponente domanda che questo Garante si pronunci al riguardo.
L'esposto è infondato.

E' stato acquisito agli atti stralcio del Regolamento del Comune di San Lazzaro di Savena in data 27 ottobre 1998.

L'art. 16 comma 1 lett. B) di tale Regolamento stabilisce, in effetti, che è equiparata ad abitazione principale –per la quale è prevista la detrazione di imposta- quella "..... concessa dal possessore in uso gratuito, con contratto di comodato registrato, a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale". Il lamentato pregiudizio deriverebbe dunque dall'obbligo di registrazione del comodato gratuito stabilito dal Regolamento comunale e si concreterebbe nel conseguente imposto versamento, quale nuovo balzello, della tassa di registrazione del predetto contratto. Ma va subito detto che la facoltà regolamentare attribuita, in materia, dalla legge ai Comuni non è sindacabile in alcun modo in questa sede.

Al Garante del Contribuente non è precluso, invero, di intervenire ai sensi del comma 11 dell'art. 13 legge n° 212/2000, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti. Nel caso in esame, il pregiudizio derivante dal sig. Di Carlo dal pagamento dell'imposta di registro sul contratto di comodato gratuito, in osservanza del disposto di cui all'art. 16 comma 1 lett. B) del regolamento del Comune di San Lazzaro di Savena, è però davvero minimo, se non irrilevante. Trattasi infatti di registrazione a tassa fissa, dell'importo di lire 250.000, che per i contratti a tempo indeterminato –quale sembra essere quello stipulato dall'esponente- va scontata una sola volta. Sicché la detrazione dell'imposta non è affatto svantaggiosa rispetto alla spesa di registrazione del contratto. Ciò, senza considerare l'insostituibile funzione probatoria attribuita dall'art. 2704 c.c. alla registrazione del contratto.

L'esposto va pertanto rigettato.

P. Q. M.

Rigetta l'esposto, disponendo che della presente risoluzione il sig. Di Carlo Vittorio sia informato a cura della Segreteria dell'Ufficio.

Così deliberato in Bologna, il 12 luglio 2001.

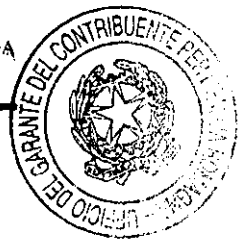
Il Presidente estensore

I Componenti

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 02-08-01



Risoluzione N. 20 del 19.09.01 – Ricorso N. 32 del 06.08.01

Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

Dott. Aliano Vito – Presidente

Gen. Silvestri Nicola – Componente

Dott. Fiordelisi Augusto – Componente

Letta la segnalazione presentata dal Sig. Mazzavillani Umberto

visti gli atti;

sentito il relatore Dott. Aliano Vito

Osserva

Il 23 giugno 1999 il sig.Mazzavillani Umberto richiese alla Sezione Staccata di Ravenna della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, per sé e per la moglie, con la quale era in regime di comunione di beni, il pagamento degli interessi di mora sulle somme liquidategli l'anno precedente a titolo di rimborso I.r.p.e.f. ed I.l.o.r.

Domandò, altresì, gli interessi legali sugli interessi scaduti.

Gli rispose, con nota del 18 ottobre 1999, la Sezione Staccata di Ravenna, facendo presente che la normativa tributaria in vigore non prevede la corresponsione degli interessi anatocistici.

Il sig.Mazzavillani si rivolse allora al Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, il quale, ritenendo fondate, alla stregua della giurisprudenza civile e tributaria, le ragioni del contribuente, ne caldeggiò il riesame.

Intervenne, interessato dalla Sezione Staccata, l'Ufficio Servizi al contribuente della Direzione Regionale, esprimendo, in linea con il parere espresso dell'Avvocatura Generale dello Stato, avviso contrario al riconoscimento degli interessi composti, ma sollecitando, tuttavia, il tempestivo pagamento degli interessi semplici, che pure non erano stati corrisposti.

Con nota dell'11 luglio 2001, prot.4493, inviata al sig. Mazzavillani e, per conoscenza, al Difensore Civico ed alla Direzione Regionale delle Entrate, Settore Gestione Tributi, Ufficio Servizi al contribuente, il Direttore della Sezione Staccata di Ravenna faceva infine presente di essere nell'impossibilità, allo stato, di pagare gli interessi moratori maturati sul capitale rimborsato per mancanza di fondi, pure avendone richiesto e continuando a richiedere ogni anno l'accreditamento sul relativo capitolo di spesa a quella Direzione Regionale.

Tanto premesso, il Difensore Civico Regionale, rilevando con nota del 30 luglio 2001 che quella della mancanza dei fondi è la risposta ricorrente data dai vari Uffici finanziari territoriali a fronte degli annosi ritardi nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi, richiede che questo Garante del Contribuente intervenga per la risoluzione del problema. Domanda, altresì, ribadendo il

proprio convincimento in proposito, il parere di questo Garante sulla debenza degli interessi anatocistici relativamente ai crediti d'imposta.

* * * * * * * * * * *

La segnalazione inoltrata dal Difensore Civico Regionale merita considerazione.
Il credito d'imposta dei coniugi Mazzavillani, sorto nel 1988, è stato soddisfatto nella quota capitale soltanto dieci anni dopo. I relativi interessi moratori non sono stati, per di più, ancora liquidati, né è dato di sapere quando lo saranno.
Siffatte inadempienze, costituendo manifestamente una grave disfunzione dell'Amministrazione finanziaria, valgono ad incrinare, ex comma 6 dell'art.13 legge n.212/2000, il rapporto di fiducia fra questa ed i cittadini -i quali hanno la legittima e sacrosanta pretesa di riscuotere i loro crediti d'imposta con la stessa tempestività e puntualità con cui sono tenuti a versare i tributi- ed a promuovere, conseguentemente, l'intervento del Garante del Contribuente.
Che ha il potere – dovere "di rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi" e, più particolarmente, in subjecta materia, "di richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta", ai sensi del comma 7 e, rispettivamente, del comma 10 dell'art.13 cit.
Trattasi, invero, di termini di carattere tecnico – contabili e di durata ragionevole, che nel caso in esame sono, comunque, scaduti abbondantemente.
Devesi pertanto raccomandare all'Amministrazione finanziaria di rifondere sollecitamente ai coniugi Mazzavillani gli interessi, quanto meno quelli semplici già riconosciuti, maturati, e maturandi, sulla somma loro rimborsata a titolo di quota capitale.
La "raccomandazione" va rivolta essenzialmente alla Direzione Centrale Gestione Tributi, competente ad operare direttamente la rifusione, secondo la procedura automatizzata prevista dal D.M. 29 dicembre 2000, oppure, vertendosi nell'ipotesi di liquidazione di somma di modesta entità, a fornire alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, per l'accreditamento alla Sezione Staccata di Ravenna, i fondi all'uopo necessari.
Con riferimento agli interessi anatocistici va detto pregiudizialmente, a conferma di quanto precisato in altre risoluzioni, che il Garante del Contribuente non ha il compito di decidere concrete fattispecie di giustizia tributaria, demandato alla competenza delle Commissioni Tributarie e/o dell'A.G.O., né può sostituirsi o sovrapporsi a tali organi di carattere giurisdizionale; le sue decisioni non avrebbero, peraltro, efficacia cogente.
Ha invece il Garante, più in generale, il potere – dovere, ex comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000, di individuare e segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione.
La questione segnalata dal Difensore Civico Regionale riguarda, in sostanza, l'art.38/bis del D.P.R. n.633/1972, nonché l'atteggiamento che, interpretando tale disposizione sulla scorta della passata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez.1^, 10 luglio 1996, n.6310), l'Amministrazione finanziaria ha assunto nel negare gli interessi anatocistici sui crediti d'imposta.
Senonché, mutando orientamento, il S.C. ha statuito più recentemente che l'applicabilità dell'art.1283 c.c. non trova ostacolo nel disposto dell'art.38/bis D.P.R. cit., né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. Ciò, in quanto la disposizione di cui all'art.38/bis ha ad oggetto specifico solo la determinazione del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo, nonché la decorrenza di essi e non esprime alcun dato normativo che possa essere preclusivo di ogni altro configurabile strumento volto all'integrale elisione del danno cagionato al creditore dalla mora del debitore. Al contribuente è, infatti, ormai riconosciuto il diritto, oltre agli interessi, al ristoro del maggior danno derivante dal deprezzamento del valore reale dell'entità pecuniaria dovutagli a norma del comma 2

dell'art.1224 c.c., ancorché le disposizioni specificamente attinenti ai rimborsi d'imposta – artt.44 e 44/bis D.P.R. n.602/1973 per le imposte dirette ed art.5 legge n.29/1961 per le imposte indirette – nulla prevedano in proposito (cfr. Cass. civ., Sez.1^, 3 settembre 1999, n.9273).
Questo Garante condivide pienamente tale orientamento in base al rilievo fondamentale, che poi è in consonanza con i principi ispiratori dello Statuto dei diritti del contribuente, "...che la presenza della p.a. in qualità di creditore o debitore non altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni di debito e di credito, nonostante tale particolarità, vengono a porsi sul piano del diritto sostanziale, in termini paritari, anche quando il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico..." (da Cass., Sez.1^, 22 gennaio 1999, n.552).
Dall'interpretazione che l'Amministrazione finanziaria dà, invece, all'art.38/bis, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. 30 maggio 2001, n.7408; Cass. 16 marzo 2001, n.3853; Cass. 5 marzo 2001, n.3179; Cass. 11 agosto 2000, n.10628; Cass. 15 ottobre 1999, n.104; cfr. altresì Comm. Trib. Centr., Sez. XIV, 12 giugno 1995, n.2417) deriva un ingiusto pregiudizio ai contribuenti, con immancabili conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione, i quali, prima che "di fiducia", debbono essere "paritari sul piano sostanziale".
Per ciò, il caso è di non poca rilevanza e questo Garante ha il dovere di segnalarlo ai sensi del comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000 cit.

P. Q. M.

In accoglimento della segnalazione inoltrata dal Difensore Civico Regionale, formula alla Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate ed alla Direzione Regionale della medesima Agenzia la "raccomandazione" e, rispettivamente, la "segnalazione" di cui alla parte motiva.
Dispone che, a cura della Segreteria, la presente risoluzione sia trasmessa in copia integrale ai predetti Uffici, nonché al Difensore Civico Regionale.
Così deliberato in Bologna, il 19 settembre 2001.



Il Presidente estensore

La Segretaria

Depositata in segreteria il giorno 30 ottobre 2001.